

fatti, sono gravissime ed inquietanti poiché un funzionario della Direzione generale degli affari dei culti del ministero dell'interno avrebbe istituito assieme ad alcuni parlamentari, giornalisti e privati cittadini una vera e propria associazione a delinquere trasversale usando mezzi del ministero dell'interno in aperta violazione, tra le altre, della legge Mancino n. 122 del 26 aprile 1993 « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa » -:

se i fatti su esposti siano a conoscenza del Governo;

quale sia l'identità del funzionario della direzione generale degli affari dei culti del ministero dell'interno il cui nome in codice è AKA avente il seguente indirizzo di posta elettronica Fabr8mininterno.it e facente capo anche al seguente indirizzo di posta elettronica: dirculti8mininterno.it soggetto « 157 »;

di quali fondi disponga questa « operazione » e se il Ministero abbia disposto pagamenti per i servizi resi dalle spie infiltrate che collaborano con il funzionario « AKA »;

quali siano le informazioni in possesso del Ministro circa la vicenda sopra descritte e le persone coinvolte;

chi siano i gestori dei siti anonimi italiani che, secondo la documentazione citata, risultano essere collusi con gli utenti degli indirizzi di posta elettronica elencati, e quali azioni giudiziarie si intendano promuovere nei loro confronti;

quali concrete misure il Governo intenda attuare per tutelare seriamente la libertà religiosa nel nostro paese, per tutelare la minoranza religiosa della Chiesa di Scientology e per rimuovere da incarichi ministeriali l'autore delle manovre illegali, anticostituzionali e disonorevoli, che danneggiano seriamente la credibilità delle nostre istituzioni anche in campo internazionale.

(2-02507)

« Teresio Delfino ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

D'IPPOLITO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

è stato ritrovato, in località Caposuveto del comune di Gizzeria, sulla costa tirrenica della Calabria, un mausoleo romano di epoca imperiale di grandissimo interesse, sia per fattura che per imponenza, tale che può collocarsi — come riconosciuto dalla stessa Sovrintendenza archeologica — sullo steso piano del Mausoleo di Cirella in ordine d'importanza storico-artistica;

il ritrovamento si inquadra all'interno di una area di sicuro interesse come dimostrato da precedente rilevante scoperta, in agro del vicino comune di Falerna, di reperti di villa — sempre di epoca romana — nonché la indagata ed accertata presenza di tracce magno-greche di importante insediamento urbano, presumibilmente antica Terina, in agro Lametino;

è indispensabile ed urgente che siano stanziati finanziamenti adeguati per valorizzare quest'area di grande importanza per lo sviluppo non solo turistico dell'intera regione, altresì archeologico-culturale;

il proseguimento dei lavori che riteniamo certamente utile per nuove scoperte aprirebbe la possibilità di individuare il perimetro di un vero e proprio parco archeologico da potenziare quale attrattiva importante per la zona e — soprattutto — quale rilevante risorsa economica in un'area con forte disoccupazione, anche attraverso la formazione di nuovi quadri professionali collegati e di settore —:

quali siano le intenzioni del Governo rispetto alla possibilità di valorizzazione complessiva dell'area archeologica predetta;

se e quali finanziamenti possano essere previsti ed attivati per continuare i lavori di scavo ed avviare sulla questione una forte e mirata attenzione istituzionale, giusto preludio a successive iniziative di promozione e di potenziamento dell'intera area ai fini specifici dell'occupazione.

(3-05936)

LENTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la riforma universitaria (introdotta dalla legge 196 del 1997 e dal decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede che i futuri insegnanti debbano svolgere attività di tirocinio o all'interno delle facoltà di scienze della formazione o frequentando corsi *post lauream* presso le scuole di specializzazione; in entrambi i casi il tirocinio consiste in un'esperienza svolta presso istituzioni scolastiche, al fine di integrare competenze tecniche e competenze operative;

le scuole sono dunque coinvolte nel fornire insegnanti *tutor* d'aula da impegnare con i tirocinanti per un determinato numero di ore in attività di progettazione e verifica;

sembrerebbe ovvio che tutti i costi del servizio siano posti a carico dell'istituzione universitaria, ma non è così: infatti, le scuole hanno già cominciato a ricevere dalle università proposte formali di collaborazione e convenzioni da sottoscrivere in cui le università non si addossano alcuna spesa;

il non impegno finanziario dell'università è stato oggetto di « esercitazioni » proposte all'interno dei corsi di formazione per direttori dei servizi generali e amministrativi, in cui ai futuri manager viene suggerito di contrattare con l'Università chiedendo, in cambio del mancato pagamento, ore di docenza per la formazione del personale della scuola « polo » (cioè fornitrice dei *tutor* d'aula);

anche a fronte di un rapporto di scambio instaurato con l'Università, questo riguarda aspetti di gestione e rimane il problema di come retribuire l'attività aggiuntiva dei docenti *tutor*;

non si può pretendere che prestino lavoro gratuito e non è giusto che questa attività (per la quale riceveranno forse un credito formativo) ricada come onere sulla scuola; la circolare ministeriale n. 130 del 21 aprile 2000 precisa che agli insegnanti che si rendono disponibili può essere erogato il compenso previsto dal CCNL per le attività aggiuntive di insegnamento, ma retribuirli a carico del « Fondo d'istituto » vuol dire sottrarre una parte notevole dei fondi destinati alle attività proprie di ciascuna scuola;

l'articolo 14 del Contratto integrativo della scuola prevede che per definire le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le scuole, debba aprirsi un'apposita sequenza contrattuale e, dunque, devono esserci fondi aggiuntivi;

anche in passato le scuole polo hanno sempre ricevuto un qualche accreditamento specifico, il ministero della pubblica istruzione potrebbe erogare fondi magari dalla quota dei progetti a rilevanza nazionale —:

quali iniziative intendano intraprendere per evitare che la riforma universitaria a costo zero venga scaricata sulla scuola pubblica che già vede sempre più ridotti i finanziamenti di provenienza statale.

(3-05937)

CHIAVACCI, RUZZANTE, CAMPATELLI e LUCÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza », all'articolo 8, comma 2, lettera a), affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'incarico di « organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una pro-

grammazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera b) »;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » all'articolo 8, comma 2, lettera b), affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'incarico di « stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori... »;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » all'articolo 10, comma 4, individua fra i compiti della Consulta nazionale del Servizio Civile, di cui al medesimo articolo, anche quello « di esprimere il parere sul modello di convenzione tipo »;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » all'articolo 11, fissa i requisiti, le procedure e le condizioni per poter accedere alla condizione di ente convenzionato;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « nuove norme in materia di obiezione di coscienza » all'articolo 21, comma 1, stabilisce che « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo »;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » all'articolo 22 stabilisce che « In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente »;

nella Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile, presentata il 30 giugno 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230 alle pagine 53-57 venivano indicati possibili criteri per la stesura dello schema di convenzione –:

se l'Ufficio nazionale per il servizio civile abbia provveduto successivamente al suo insediamento con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1999 n. 352 a stipulare nuove convenzioni e se queste siano con il testo precedentemente approvato dal ministero della difesa;

se l'Ufficio nazionale per il servizio civile abbia provveduto a predisporre il testo delle convenzioni tipo e, in assenza di questo, quale sia lo stato di avanzamento del lavoro istruttorio;

quale sia il numero degli obiettori che l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha provveduto ad assegnare dal 1° gennaio al 31 maggio 2000 e il numero globale di obiettori che l'Ufficio nazionale per il servizio civile intende avviare al servizio durante l'intero 2000;

quale sia il numero degli obiettori nella condizione di dover essere assegnati entro il 31 dicembre 2000 in relazione alla decorrenza dei termini di attesa dalla data della domanda di obiezione di coscienza o di cessazione al titolo al rinvio per motivi di studio. (3-05938)

CHIAVACCI, LUCÀ, CAMPATELLI e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge 8 luglio 1998, n. 230 affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'incarico di « organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la

chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera b) »;

l'articolo 9, comma 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 stabilisce che « fino al 31 dicembre 1999, gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per servizio di leva »;

l'articolo 9, comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230 stabilisce che « l'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2 »;

l'articolo 19, comma 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 istituisce « presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza »;

l'articolo 19, comma 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 stabilisce che « tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo »;

l'articolo 19, comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230 stabilisce che « la dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1982 »;

l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 ha integrato il Fondo per l'anno 1999 di lire 51 miliardi;

l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 convertito in legge il 12 novembre 1999 n. 424 stabilisce che « qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine decrescente in almeno una delle seguenti condizioni —:

quale siano le direttive relative alla programmazione finanziaria dell'Unsc con particolare riferimento alle risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio stesso, alle pratiche per le assegnazioni, alle diarie per gli obiettori di coscienza in servizio durante il 2000, al rimborso agli enti che forniscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, il vitto e l'alloggio o il solo vitto agli obiettori assegnati;

se l'Unsc abbia provveduto a stipulare nuove convenzioni e in questo caso quali siano stati i testi di riferimento e quale sia stata la fonte normativa che ha guidato l'azione dell'Unsc;

quante e quali siano le richieste di convenzione depositate presso il ministero della difesa che l'Unsc ha raccolto e quale sia lo stato di trattazione delle richieste stesse;

quante siano le convenzioni oggi in atto fra l'Unsc ed enti e quale sia la capacità d'impiego oggi disponibile, articolata fra le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti;

quanti e quali siano i posti, ad oggi, disponibili all'interno dell'amministrazione dello Stato;

quale sia la distribuzione su base regionale dei posti offerti, anche in relazione alla residenza dei giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza. (3-05939)

LOSURDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il tasso di natalità degli italiani si mantiene attualmente, con previsione di non miglioramento per il futuro, su un livello fra i più bassi nel mondo ed esattamente 1,21 figli per ogni donna in età di concepimento;

tale inadeguato tasso di natalità degli italiani comporta un ricorso sempre più massiccio all'immigrazione per mantenere gli attuali livelli produttivi nella nostra nazione;

previsioni statistiche unanimi fanno ammontare a poco più di 40 milioni, dagli attuali 57, gli abitanti dell'Italia già prima della metà del secolo con la conseguenza drammatica del crac del sistema previdenziale del nostro paese a causa della più alta percentuale di pensionati nel mondo che in tal caso si avrebbe;

in tale situazione la emigrazione verso il nostro paese diventerebbe sempre più massiccia creando problemi di varia natura soprattutto, per la prima volta nella storia d'Italia, di un probabile nascente e devastante conflitto religioso nella nazione ove risiede il Papa della religione cattolica;

a fronte di tale drammatica situazione non sembrano esservi allo studio rimedi di alcun genere per evitare la temuta invasione di immigrati in gran parte difficilmente assimilabili;

pur tuttavia qualche serio rimedio, sia pure parziale, potrebbe essere intravisto nell'agevolare al massimo il rientro in patria dei 40 milioni di emigrati italiani e dei loro discendenti che notoriamente mantengono un vivo ricordo della loro patria di origine. Si rammenta che qualche anno fa allorché il Ministero della sanità decise di ricercare 3.000 infermieri in Argentina vi fu un massiccio accorrere presso il nostro consolato che fu letteralmente assaltato da figli e nipoti di emigrati italiani che aspiravano a trovare un posto di lavoro nella loro patria di origine;

purtroppo però solo un decimo della popolazione di origine italiana ne ha mantenuto la cittadinanza o dispone del doppio passaporto e pertanto diventa difficile per gli altri italiani residenti nell'America del Sud, nell'America del Nord ed in Australia nonché nei paesi europei ritornare a vivere nel nostro paese se non a costo di una contorta, costosa e defatigante trafila burocratica che può durare anche per molti anni —:

quali misure urgenti intendano adottare per offrire a tutti gli oriundi italiani il diritto di precedenza con le opportune facilitazioni burocratiche per l'ingresso nel nostro Paese, ovviamente nel quadro della immigrazione programmata prevista dalla legge, al fine di conseguire l'obiettivo di assoluto valore storico morale e sociale di far rientrare nel nostro paese i numerosi discendenti dalla nostra emigrazione che non avrebbero difficoltà a trovare facile assimilazione nella patria di origine.

(3-05940)

COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

quattro anni fa, con il sostegno del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, venne istituito il corso di laurea in scienze turistiche, in considerazione della specifica vocazione del nostro Paese e, dunque, della necessità di qualificare al massimo il settore preparando *manager* ed operatori di altissimo livello;

il contenuto dei corsi era fortemente innovativo riuscendo ad integrare perfettamente materie umanistiche (storia dell'arte, storia delle religioni, storia delle civiltà antiche) ed elementi di stretto riferimento economico e aziendale (diritto, *marketing*, economia aziendale e gestione delle imprese turistiche), piano di studi completato dallo studio approfondito di due lingue straniere;

l'istituzione del corso di laurea in scienze turistiche rispondeva, in particolare, alle esigenze delle imprese italiane per le quali uno dei principali problemi è proprio quello di reperire personale adeguatamente specializzato nelle varie attività, problema avvertito particolarmente nel settore della produzione, dove mancano tecnici diplomati e soprattutto nel terziario dove è completamente assente una politica di formazione in sintonia con le imprese;

recentemente, come ha scritto con una nota di grande amarezza Francesco Alberoni sul *Corriere della Sera* di sabato 24 giugno, il CUN ha deliberato la riduzione da 41 a 40 delle classi dei corsi di laurea, eliminando proprio il corso di scienze turistiche, accorpandolo incredibilmente al fatiscente corso di laurea in geografia, arrecando un danno enorme a migliaia di giovani e ad un settore in forte espansione —:

se non ritenga ingiustificata e, comunque, non in linea con le esigenze del Paese, tale decisione;

quali atti intenda porre in essere al fine di risolvere un problema delicato e complesso come quello che il provvedimento in questione ha creato. (3-05941)

MARENGO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il continuo proliferare in commercio di nuove acque minerali che millantano anche particolari benefici terapeutici, induce al sospetto di possibili truffe a danno dei consumatori;

parte delle acque in vendita potessero non possedere i requisiti enunciati sulle etichette e che potrebbe esserci il rischio della non completa salubrità garantita;

i guadagni da parte dei produttori sarebbero ingenti e sproporzionati rispetto ai costi di produzione;

le leggi vigenti in materia di acque minerali presentano lacune e vuoti che sembrerebbero preconfezionati a vantaggio solo degli imbottiglieri, visto che l'acqua è un prodotto naturale;

persino i controlli previsti dai decreti legislativi sono approssimativi e saltuari (ogni 5 anni) e la stessa magistratura viene resa impotente ad ogni azione di verifica —:

se non ritengano urgente e doveroso intervenire in difesa della salute pubblica modificando il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 105 che recita testualmente « È fatto obbligo al titolare della autorizzazione (titolare produttore di acqua minerale) di cui all'articolo 5 di procedere all'affidamento delle analisi previste dal comma 1 lettera C almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali »;

se non ritengano di predisporre indagini sulle acque minerali facendo sottoporre ad analisi; campioni di acque minerali prelevate dalle bottiglie in vendita negli esercizi commerciali, affidandoli agli esami di laboratorio chimico e batteriologico come quello dell'Acquedotto Pugliese tra i migliori e più organizzati in Italia;

perché per le acque degli acquedotti le analisi siano quotidiane, mentre per acque minerali avvengano solo una volta ogni cinque anni ed alla fonte. (3-05942)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ALBONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel 1998 in quel di Sesto San Giovanni (Milano), si è verificato un episodio alquanto sospetto e grave, come si evince da un articolo comparso sulle pagine de *Il Giorno* del 28 giugno 2000;